



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

11350/15

ACH

UDIENZA PUBBLICA
DEL 10/02/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALDO FIALE
- Dott. CHIARA GRAZIOSI
- Dott. VINCENZO PEZZELLA
- Dott. ALESSIO SCARCELLA
- Dott. ENRICO MENGONI

- Presidente - SENTENZA N. 466/2015
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 35322/2014
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

UNGARO GIUSEPPE N. IL 24/02/1947

avverso la sentenza n. 23/2013 TRIB. ^{ALBOLTAO} SEZ. DIST. di MERANO, del 06/06/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eugenio Selvaggi
che ha concluso per *il rigetto del ricorso.*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udibildifensore Avv. *Anne Vio*, in sostituzione dell'Avv. Enzo Bosio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bolzano Sezione distaccata di Merano, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente UNGARO GIUSEPPE, con sentenza del 6.6.2013, lo dichiarava responsabile del reato previsto dagli artt. 110 c.p., 3 e 30 lett. e) L. n. 157/92, per avere, in concorso con Angelo Stefano, praticato la cattura indiscriminata di uccelli e così esercitato uccellazione; in particolare, fermati a seguito di segnalazione all'altezza della rotonda di Sinigo da parte di pubblici ufficiali appartenenti alla Stazione dei Carabinieri di Scena e perquisita l'autovettura FIAT Doblò targata DL499MY sulla quale stavano viaggiando, venivano trovati in possesso di un nido con all'interno n. 3 piccoli volatili della specie merlo ancora vivi, mentre nel vano bagagliaio detenevano una scatola in cartone con fori per l'aerazione con all'interno un barattolo in vetro contenente mangime per uccelli, una piccola pompa dosatrice e un cucchiaino in acciaio utilizzato per la nutrizione dei volatili. In Merano (BZ), il 12.05.2011.

L'imputato, all'esito del giudizio dibattimentale celebrato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, veniva condannato alla pena di € 1.000,00 di ammenda, spese e tassa a carico, con confisca di quanto in sequestro.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, UNGARO GIUSEPPE, deducendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

a. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale – art. 30 c.1 lett. e) L. 157/92.

Il ricorrente deduce l'errata configurazione del reato contestato.

Lo stesso, infatti, senza contestare l'avvenuto accertamento dei fatti, in relazione ai quali lo stesso imputato ha confermato in dibattimento la propria responsabilità, ne contesta la configurabilità come reato di uccellazione.

Detto reato – si evidenzia- è diretto alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari, con metodi di caccia plurioffensivi o particolarmente offensivi.

Esisterebbe una sostanziale differenza tra il reato di uccellazione e quelli di cattura illecita di uccelli e di prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Nel caso di specie non sussisterebbero né l'elemento della cattura di un numero indiscriminato di uccelli né l'elemento dell'offensività dello strumento usato per la cattura.

La cattura del nido, infatti, non può che essere praticata con le mani, che certamente non possono essere considerate uno strumento di caccia plurioffensivo o particolarmente offensivo.



Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

2. La condotta contestata non integra il reato di uccellazione.

La legge n. 157 del 1992 (*legge sulla caccia*) distingue l'uccellazione, che a norma dell'articolo 3 è sempre vietata, dall'attività venatoria che è consentita, se esercitata nei tempi e nei modi previsti dalla legge (artt. 12 e 13), ma non contiene una definizione precisa delle due attività.

Secondo l'orientamento costante di questa Corte, costituisce uccellazione qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), diretto alla cattura di un numero indiscriminato di volatili, mentre costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto alla cattura di singoli esemplari di fauna selvatica.

Sul punto la sentenza impugnata ritiene erroneamente applicabile al caso in esame il principio affermato nella pronuncia di questa sezione n. 6343 del 12.2.2006, Fagoni, con cui è stato ribadito che ciò che rileva, ai fini della sussistenza del reato di uccellazione di cui agli artt. 3 e 30 lett. e) della l. 157/92 è la circostanza del mezzo usato per la caccia, -nel caso specifico si trattava di una rete- che consente la **cattura indiscriminata** di uccelli di tutte le specie con la possibilità dunque di arrecare al patrimonio avicolo un danno ben maggiore di quello ricollegabile alla normale cattura o abbattimento di uccelli che ordinariamente avviene in modo selettivo sia pure in tempi e secondo modalità non consentite.

La giurisprudenza in materia di questa Corte di legittimità è assolutamente costante, da quasi 20 anni, nel senso di ritenere che ricorre il reato di uccellazione, quando: a) vi sia impiego non momentaneo di strumenti fissi, diversi dalle armi da sparo; b) la potenzialità offensiva di detti strumenti sia ampia ed indiscriminata, con pericolo, quindi, di depauperamento, anche se parziale, della fauna selvatica (cfr, *ex plurimis*, sez. 3, n. 1713 del 18.12.1995 dep. il 14.2.1996, Palandri, rv. 204726; sez. 3, n. 4918 del 10.4.1996, Giusti, rv. 205462; sez. 3, n. 2423 del 20.2.1997, Carlesso, rv. 207635; sez. 3, n. 9607 del 2.6.1999, Baire, rv. 214597 ; sez. 3, n. 139 del 13.11.2000, Moreschi, rv. 218696; sez. 3 n. 6966 del 17.4.2000, Bettoni, rv. 217676).

E' stato pure precisato che non è necessario che sia predisposto un complesso sistema di reti, essendo sufficiente ad integrare il reato anche l'adozione

di congegni rudimentali e di limitata grandezza, pure essi idonei, in determinate condizioni, ad una indiscriminata cattura di uccelli.

In altri termini, la linea di demarcazione tra l'uccellazione e la caccia con mezzi vietati è rappresentata dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalità dell'esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati.

3. Pare evidente, alla luce di tali principi, che nel caso in esame non possa assolutamente parlarsi di uccellazione.

Ed invero proprio nella sentenza impugnata si dà per provato il fatto storico nel senso che, all'esito del controllo operato dai CC, all'interno dell'autovettura guidata dall'odierno ricorrente, sotto i piedi del passeggero Angelo Stefano, fu rinvenuto, nascosto sotto una maglietta, un nido con tre piccoli uccellini della specie merlo. Nel vano bagagliaio della vettura venne, invece, rinvenuta una scatola in cartone con fori per l'aerazione, un barattolo con mangime per uccelli, una pompa dosatrice e un cucchiaino per la nutrizione dei volatili.

Il comportamento addebitato all'Ungaro però, lungi dall'essere lecito, è espressamente vietato dal medesimo art. 3 della legge sulla caccia e trova la sua sanzione, meno afflittiva, nel medesimo art. 30 non alla lettera e), bensì sub lettera h).

La norma precettiva di cui all'art. 3 l. 152/92, ancorché ambigualmente rubricata "*Divieto di uccellazione*", annovera tre distinti divieti: a) quello di uccellazione in ogni forma, da intendersi nel senso sopra precisato; b) quello di catturare uccelli, ma anche mammiferi selvatici, ai quali ultimi, evidentemente, non può estendersi il concetto di uccellazione; c) quello di **prelievo di uova, nidi e piccoli nati**, evidentemente strumentale alla tutela delle rispettive specie adulte.

Tale ultimo precetto, che è quello certamente violato nella fattispecie in esame, è ribadito poi dal successivo art. 21 lett. o) ("*è vietato a chiunque... prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1 o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale*").

Non operando nel caso che ci occupa alcuna delle deroghe previste dall'art. 21 lettera o), il comportamento tenuto dall'Ungaro andava sanzionato con riferimento all'art. 30 lett. h) l. n. 157/1992, che punisce, tra l'altro, l'esercizio della



caccia "con mezzi vietati" e la cattura o la detenzione di specie di mammiferi ed uccelli nei cui confronti la caccia non sia consentita. .

La distinzione fra caccia con mezzi vietati ed uccellazione, peraltro, è costituita dall'uso e dalla particolare offensività degli strumenti utilizzati, atteso che l'uccellazione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari, ivi compresi quelli dei quali la cattura è vietata in modo assoluto, mentre la caccia con mezzi vietati è diretta alla cattura di singoli e specifici esemplari (sez. 3, n. 17272 del 21.3.2007, Del Pesce, rv. 236497).

4. Sussiste, dunque, la lamentata violazione di legge in quanto, alla luce del peculiare comportamento tenuto dall'imputato, che non concreta - lo si ripete - " uccellazione", tenuto conto dell'impossibilità di analogia in campo penale, non poteva essere applicata al caso di specie la sanzione rubricata ed irrogata (quella di cui all'art. 30 lett. "e" L. n. 157/1992), essendo essa tassativamente prevista solo "per chi esercita l'uccellazione" e non per punire gli altri comportamenti vietati dall'art. 3 stessa legge.

Peraltro, questa Corte Suprema ha anche precisato che in tema di disciplina della caccia, il reato di esercizio dell'uccellazione e quello di esercizio della caccia con mezzi vietati hanno diversa obiettività giuridica in quanto il primo mira principalmente a tutelare la conservazione della specie, laddove il secondo ha lo scopo di evitare che, con l'uso di modalità non consentite, vengano inflitte agli animali inutili sofferenze (così questa sez. 3, n. 35360 dell'11.7.2007, Cuzzolin, rv. 237390). E in altra pronuncia, già richiamata, si è precisato, con affermazione che il Collegio intende ribadire, che per l'individuazione dei mezzi con cui è vietata la caccia cui fa riferimento l'art. 30 lett. h *"...deve necessariamente farsi riferimento al disposto dell'art. 13 della legge in esame, che fornisce tassativa indicazione dei soli mezzi consentiti per l'attività venatoria: il fucile (avente determinate caratteristiche), l'arco ed il falco; tutti gli altri, non essendo "esplicitamente ammessi" da tale norma, sono vietati, ai sensi del comma 5 della stessa. Quindi anche l'uso delle mani, e cioè l'"adprehensio" fisica dei volatili da parte dell'agente, deve ritenersi proibito. Del resto la tutela della fauna selvatica, cui è finalizzata la legge sulla caccia, si realizza attraverso la più ampia protezione possibile degli uccelli, qualunque siano le modalità di cattura o abbattimento di essi, purché non previste, e quindi ulteriori rispetto a quelle dalla norma espressamente ammesse (sez. 3, n. 139 del 13.11.2000, Moreschi, rv. 218696).*

5. Da tali considerazioni consegue necessariamente l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza perché il giudice del merito possa pronunciarsi nuovamente sulla quantificazione della pena per i fatti di cui all'imputazione, di-

versamente qualificati con riferimento al reato di cui all'art. 3 e 30 lett. h) l. 157/92.

P.Q.M.

Qualificato il fatto come violazione dell'art. 30, lett. h), legge n. 157/1992, annulla la sentenza impugnata quanto alla determinazione della pena e rinvia sul punto al Tribunale di Bolzano.

Così deciso in Roma il 10 febbraio 2015

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Aldo Fiale

